



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ACERBI DI PAVIA
VIA ACERBI 21 - 27100 PAVIA (PV) - Tel. 0382/467325 Fax. 0382/568378
e-mail:pvic82500d@istruzione.it - pec:pvic82500d@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 96069460184 - Codice Meccanografico: PVIC82500

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO AD ESPERTO ESTERNO PER LA REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO "SPORTELLO DI ASCOLTO"**

TRA

L'Istituto Comprensivo di Via Acerbi, 21 (PV) C.F. n. 96069460184 (in seguito indicata anche come Scuola o Committente o Stazione Appaltante) con sede in Pavia (PV), via E. Acerbi n. 21, nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, prof.ssa Luisa Rimini, nata a Parma (PR) l'11.02.1963, C.F. RMNLSU63B51G337J, il quale interviene nel presente atto in qualità di rappresentante legale della Scuola, e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto, di seguito indicato anche come "Committente" o "D.S."

E

il dott. Luca Dinatale nato a Milano (MI) il 14/10/1987 domiciliato in Locate di Triulzi (MI) Via Verdi N.50/E ed ivi residente ai fini fiscali, C.F. DNTLCU87R14F205H di seguito anche denominato per brevità "Prestatore e/o Incaricato";

PREMESSO

che le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.L. n. 165/2001, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali ad esperti esterni di provata competenza;

che ai sensi della Legge Finanziaria 2008 - art. 3 - gli incarichi individuali esterni possono essere conferiti solo a soggetti di comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria;

che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, richiesta dalla legge finanziaria per il 2008, in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;

che l'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 dell'1/2/2001 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l'ampliamento dell'offerta formativa;

che la collaborazione con il Dott. Luca Dinatale prevista nel progetto P73 "Inclusione alunni BES", rientra nei progetti del P.T.O.F. 2015/2018 approvato dal Collegio docenti con delibera n. 10 del 26/10/2017 e con delibera n. 17 del 30/10/2017; VISTO dal Consiglio di Istituto del;

che l'Istituto ha la necessità di affidare un servizio di consulenza e sportello di ascolto su problematiche legate al mondo della scuola (difficoltà di apprendimento, difficoltà relazionali con docenti e con compagni, orientamento scolastico, conflitti genitori-figli o crisi legate al processo di crescita) presso le scuole secondarie dell'I.C.;

che è stato individuato il dott. Luca Dinatale come esperto con caratteristiche infungibili, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della Scuola, e che non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione d'opera professionale oggetto del presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d'opera professionale le cui premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 OBIETTIVI

Lo Sportello d'ascolto ha la finalità di promuovere la salute all'interno dell'istituzione scolastica, favorendo il benessere psicofisico e relazionale degli studenti, dei docenti e delle famiglie attraverso il riconoscimento precoce del disagio evolutivo e mediante l'offerta di uno spazio di sostegno, informazione e riflessione teso a mobilitare le abilità di vita dell'individuo. Gli obiettivi dello sportello sono quelli di identificare nei preadolescenti i fattori di rischio, prevenire il disagio scolastico e il malessere adolescenziale, favorire la relazione docente-alunno, favorire la relazione genitore-figlio, fornire un sostegno al processo di formazione dell'identità aiutando i ragazzi a costruire una progettualità per il futuro orientandoli sulle strade da intraprendere aiutandoli a prendere coscienza delle proprie potenzialità. Inoltre, gli interventi messi in atto avranno l'obiettivo di supportare gli alunni Bes favorendone l'integrazione, creare un clima favorevole alla convivenza scolastica, all'inclusione, prevenendo fenomeni di bullismo, cyberbullismo, isolamento, trasgressività, disimpegno scolastico, consumo di sostanze, disordini alimentari, autolesionismo.

ART. 2 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO/METODOLOGIE

Lo sportello è rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado Boezio e Dalla Chiesa. Gli interventi nelle classi potranno essere attuati nelle classi quarte e quinte delle scuole primarie e nelle classi delle scuole secondarie dell'istituto. Le ore destinate allo sportello di ascolto saranno complessivamente 90, mentre quelle destinate agli interventi sulle classi come sopra descritti saranno 34 .

Sono previsti:

- colloqui di consultazione psicologica singola (fino a un massimo di 4 colloqui per alunno) saranno tenuti in ore curricolari;
- interventi sulle classi destinati a problematiche relative alle dinamiche del gruppo o alla prevenzione nelle classi di scuola primaria o di scuola secondaria di episodi di bullismo, di uso scorretto dei media, o alla rimotivazione degli alunni al fine di evitare la dispersione, il disimpegno e l'abbandono;
- interventi sulle classi di orientamento per favorire la conoscenza di se stessi e delle proprie potenzialità;

➤ **PVIC82500D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008891 - 29/12/2017 - C.14 - U**
incontri eventuali dello psicologo con la famiglia dell'alunno;

➤ colloqui con il referente del progetto e i docenti di classe per stabilire una strategia sinergica di intervento sui singoli alunni o sulle classi.

L'esperto si impegna a rispettare gli incontri, le modalità e le fasi dell'attività, coordinare l'orario degli interventi con l'insieme della organizzazione scolastica e indicando il calendario che intende osservare. L'esperto si impegna a fornire all'Amministrazione, al termine della prestazione, la dichiarazione contenente le date e le ore dell'avvenuta prestazione, la relazione finale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Prestatore il quale non potrà avvalersi di sostituti, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dall'Istituto, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

Il prestatore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto e deve garantire la propria presenza per assicurare la realizzazione dell'attività.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Lo sportello d'ascolto si svolgerà nella mattinata di giovedì da gennaio a maggio 2018; gli incontri con le classi si svolgeranno in orario curricolare, previo accordo con le referenti del progetto delle sedi, nel periodo gennaio 2018 - maggio 2018

ART. 5 - COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso orario previsto per ore destinate allo sportello di ascolto, 90, e per quelle destinate agli interventi sulle classi, 34, è di € 30,00, onnicomprensivo di ogni onere previdenziale e fiscale a carico dell'esperto e dello Stato (IRPEF, IRAP, INPS, ENPAP, IVA, altro); il compenso lordo dell'esperto è quindi variabile a seconda del regime fiscale e previdenziale a cui l'esperto è soggetto sulla base della vigente normativa. Il compenso sarà liquidato dopo la conclusione dell'incarico dietro presentazione di una relazione sulle attività svolte, al ricevimento della fattura in formato elettronico o della nota.

Il compenso suddetto sarà pertanto assoggettato dall'Istituto :

- all'imposta sul reddito (IRPEF) con l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ove ricorra il caso;

- al versamento delle ritenute INPS ove ricorra il caso, sia quelle a carico del prestatore che del committente;

- al versamento dell' IRAP ove ricorra il caso.

Il Prestatore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

Il Prestatore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso;

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto;

Al Prestatore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo;

Il compenso sarà accreditato sul c/c, di cui IBAN dichiarato nella scheda contributiva fiscale compilata contestualmente alla stipula del contratto;

L'Istituto non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza del medesimo con mezzi idonei.

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, conferisce espressamente il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili, secondo l'informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003;

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pavia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto", così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9-bis, L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertita in L. n. 217/2010.

Il Prestatore deve obbligatoriamente ottemperare al punto 3., al fine di poter procedere al pagamento.

ART. 7 - RECESSO

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al Prestatore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, qualora non si rendesse più necessario per la realizzazione del progetto di pertinenza, mentre nulla sarà dovuto in caso di mancata realizzazione del risultato.

Il Prestatore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto.

In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, sempre che i risultati ottenuti siano proporzionalmente corrispondenti a quanto pattuito, ed eventualmente utili alla prosecuzione dell'incarico con altro committente, altrimenti non verrà corrisposta alcun compenso; inoltre, se per effetto

del mancato raggiungimento dell'obiettivo concordato, dovessero discendere danni all'Istituto, il Prestatore è tenuto a rinfondere tali danni.

Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso.

ART. 8 - PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell' Istituto. Pertanto il prestatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo se non indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto, e con il consenso di quest'ultimo.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo-contabile o i dati personali e/o sensibili di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati e non essere divulgati.

L'Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse con lo svolgimento delle attività istituzionali ed in particolare per tutti gli adempimenti connessi al fine dell'esecuzione del presente contratto, ai sensi della L.196/2003.

Ai sensi della Legge 675/1996 il Prestatore e/o Incaricato dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

ART. 9 - RESPONSABILITA'

L'Istituto non ha l'onere di stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che il prestatore dovesse subire presso l'Istituto; questi solleva l'Istituto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

Il presente contratto con l'I.C. di Via Acerbi provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura degli infortuni derivanti da responsabilità civile.

Si fa riferimento inoltre, nella loro piena efficacia, agli artt. 2043, 2047 e 2048 del C.C. e all'art. 61 L. 11-07-1980 n. 312.

ART. 10 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile.

ART. 11 - SPESE DI REGISTRAZIONE

In caso di spese di registrazione del presente contratto, le medesime sono a carico del prestatore.

L'Imposta di Bollo ex DPR 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle quietanze, viene stabilita essere a carico del Professionista e/o Incaricato.

ART. 12 - TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela del prestatore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.

L'informativa secondo l'art. 13 è stata data per iscritto all'incaricato contestualmente al contratto.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Pavia (PV).

ART. 14 - PUBBLICITA'

Il presente contratto viene pubblicato al sito web di questa Scuola.

Ove ricorra, il contratto verrà comunicato all'anagrafe delle prestazioni (PERLA PA)

ART. 15 - ACCETTAZIONE

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.

Per accettazione e conferma.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL PRESTATORE e/o INCARICATO

Prof.ssa Luisa Rimini

dott. Luca Dinatale

Informativa ai sensi dell'art.13 - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali

Secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico Dott. Ambrogina

Camerone in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e in particolare per gestire il rapporto di lavoro da Lei instaurato con la scuola, deve acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, inclusi quei dati che il D.lgs 196/2003 definisce "dati sensibili e giudiziari".

PVIC82500D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008891 - 29/12/2017 - C.14 - U

Ai sensi del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, che ha individuato i dati sensibili e giudiziari che le amministrazioni scolastiche sono autorizzate a trattare, indicando anche le operazioni ordinarie che i diversi titolari devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, Vi informiamo che, per le esigenze di gestione sopra indicate, possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati sensibili e giudiziari:

dati di carattere giudiziario al fine di valutare il possesso dei requisiti di ammissione al pubblico impiego e per l'adozione dei provvedimenti amministrativo contabili connessi a vicende giudiziarie che coinvolgono l'interessato;

La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:

elaborazione, liquidazione e corresponsione della retribuzione, degli emolumenti, dei compensi dovuti e relativa contabilizzazione;

adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di previdenza e assistenza anche integrativa e complementare, di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;

tutela dei diritti in sede giudiziaria.

Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni:

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;

I Suoi dati personali verranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le modalità e le cautele previste dal predetto Decreto e conservati per il tempo necessario all'espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità;

Sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal Decreto;

Il titolare del trattamento è il dirigente scolastico prof.ssa Luisa Rimini;

Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig.ra Orlandi Elena M.;

Gli incaricati al trattamento sono gli assistenti amministrativi espressamente autorizzati all'assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli imposti dal D.lgs n. 196/2003;

I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all'istituzione scolastica per fini funzionali:

Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000;

Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 626/1994)

Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF): al fine del controllo di legittimità e annotazione della spesa dei provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale ex Legge n. 20/94 e D.P.R. 20 febbraio 1998, n.38;

Agenzia delle Entrate: ai fini degli obblighi fiscali del personale ex Legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;

Alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l'esercizio dell'azione di giustizia;

Ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza.

Le ricordiamo infine:

che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici e quando il trattamento è previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

che, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 196/2003, in alcuni casi il trattamento può essere effettuato anche senza il consenso dell'interessato;

che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 196/2003 .

In allegato alla presente informativa sono riportati gli articoli 7 e 24 del D.lgs 196/2003

Il sottoscritto Luca Dinatale dichiara di aver ricevuto l'informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, compresi gli articoli citati del D.Lgs. 196/2003

Articolo 7

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Articolo 24

(Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso)

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
 - a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa

comunitaria;

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;

h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

Dott. Luca Dinatale
